

## NEWS GENNAIO 2020

### OT/23 INAIL

Il 28 febbraio 2020 scade il termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attività. La riduzione viene applicata alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

I professionisti di Ambianta sono a disposizione dei propri clienti per assisterli nella preparazione della documentazione per la domanda.



### D.LGS. 81/08: PUBBLICATA A GENNAIO LA NUOVA VERSIONE COORDINATA

Da questo mese è disponibile sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la versione aggiornata del D,Lgs. 81/08.

Tra le modifiche inserite rientrano:

- Il decreto direttoriale n. 57 del 18/09/2019 che va a sostituire il DD n. 8/2019 recante il XX "Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08"
- Il decreto direttoriale n. 58 del 18/09/2019, che è andato a sostituire il decreto direttoriale n. 2/2028 e che riporta l'elenco aggiornato delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per lavori sotto tensione.
- La pubblicazione degli interpelli da 4 ad 8 del 2019, che andiamo a vedere nel dettaglio:
  - **Interpello n. 4/2019:** La federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha formulato un'istanza di interpello per chiarire se può essere considerata giustificata la richiesta al medico competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso oppure se sarebbe più opportuno limitarsi all'inserimento del giudizio di idoneità e delle limitazioni, lasciando gli altri file contenenti dati "più personali" alla sola disponibilità del medico. La commissione ha risposto che i dati sanitari possono essere inseriti in un data base aziendale complesso ma, in tal caso, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente affinché questi dati siano accessibili solo al medico competente (e non al datore di lavoro ed al gestore del sistema informatico).
  - **Interpello n. 5/2019:** L'associazione nazionale dei costruttori edili ha formulato istanza d'interpello in considerazione del fatto che il del decreto interministeriale del 22 Gennaio 2019 ha modificato rispetto al decreto interministeriale del 04/03/2013, il periodo di validità dei corsi di aggiornamento per lavoratori e preposti alla segnaletica stradale. (con la nuova normativa infatti il corso dovrà essere aggiornato con un corso di 6 ore ogni 5



## Contattaci

**Ambienta Srl**  
**Via G. Leopardi 31/E**  
**52025 Monteverchi (AR)**  
055.9102708  
[info@ambienta.biz](mailto:info@ambienta.biz),  
[formazione@ambienta.biz](mailto:formazione@ambienta.biz)  
[www.ambienta.biz](http://www.ambienta.biz)

anni anziché 3 ore ogni 4 anni). La commissione ha risposto che le disposizioni introdotte dal D.I. del 22/01/2019b troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore. Pertanto gli attestati conseguiti precedentemente al 15/03/2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista della previgente normativa.

○ **Interpello n. 6/2019:** La federazione sindacale italiana dei tecnici e coordinatori della sicurezza ha formulato istanza d'interpello con il seguente quesito: *"Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell'art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?"*. Il richiedente afferma che *"Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell'art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l'obbligo di predisporle sempre"*. Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, da un'attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun "contrasto" tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l'obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l'incolumità delle persone addette. La norma de qua è, dunque,

una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell'ambito delle fattispecie espressamente previste.

- **Interpello n. 7/2019:** la confederazione sindacale autonoma di polizia ha richiesto alla commissione interpelli se i medici della polizia di Stato per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti hanno l'obbligo di inviare al Ministero della Salute l'autodichiarazione prevista dall'art. 38 comma 1 lettera d-bis), ovvero di avere almeno 4 anni di esperienza come medico nel settore di lavoro e "se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell'apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione. La risposte della commissione è che *"ai fini dello svolgimento dell'attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell'art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione. Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM"*.
- **Interpello n. 8/2019:** L'associazione sindacale Cimo (sindacato dei medici) ha formulato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti concernenti le informazioni previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare: *"a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati sanitari nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell'anno e, comunque, prima della data di scadenza dell'invio (31 marzo)"; "l'invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza"*

*sanitaria*”. la Commissione, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”. Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale. Sul punto l’INAIL si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici».

## LE SCADENZE DEL MESE

### 31 Gennaio 2020: Denuncia degli scarichi effettuati nel 2019

L’art. 155 del Decreto Legislativo 152/2006 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di denunciare la qualità e la quantità delle acque reflue scaricate nell’anno precedente in modo da poter determinare la tariffa del servizio di fognatura e depurazione. Inoltre, anche per coloro che si approvvigionano di acqua da pozzi vi è l’obbligo di presentare entro il 31/01/20 la dichiarazione dei volumi prelevati. Le tariffe sono reperibili presso gli sportelli di Publiacqua.

## I CORSI IN PROGRAMMA DA FEBBRAIO:

- **Giovedì 06 Febbraio** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio basso***.
- **Giovedì 06 e 13 Febbraio** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio alto***.
- **Giovedì 06 Febbraio** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori (mansioni impiegate)***.
- **Giovedì 13 Febbraio** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio alto (operai)***.
- **Martedì 18 Febbraio** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 e **Martedì 25 febbraio** orario 09.00-13.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti alla conduzione di carrelli elevatori***.
- **Martedì 25 Febbraio** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti alla conduzione di carrelli elevatori***.
- A partire da **Giovedì 20 Febbraio** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione ***rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*** riconosciuto dalla Regione Toscana.
- **Martedì 03 e 10 Marzo** dalle 08.30 alle 13.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti alla conduzione Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori***.

- **Mercoledì 04 Marzo** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Mercoledì 04 Marzo** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Martedì 10 Marzo** dalle 08.30 alle 12.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti alla conduzione Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori**.
- **Martedì 24 Marzo** dalle 09.00 alle 13.00 14.00-18.00 corso di aggiornamento per **addetti alla rimozione, bonifica e smaltimento amianto**.

## **CORSI IN COLLABORAZIONE CON PARTNER SRL:**

*(N.B. La sede del corso sarà Largo Torricelli 7, Pieve al Toppo - AR)*

- A partire da **Giovedì 20 Febbraio** orario 09.00-13.00 corso di formazione **responsabile del servizio di prevenzione e protezione – modulo A** riconosciuto dalla Regione Toscana, in collaborazione con Partner Srl presso i locali siti in Largo Torricelli 7, Pieve al Toppo (AR).
- A partire da **fine Febbraio** (date ed orari da definire) corso di formazione obbligatoria per **rimozione, smaltimento e bonifica amianto-addetto** riconosciuto dalla Regione Toscana, in collaborazione con Partner Srl presso i locali siti in Largo Torricelli 7, Pieve al Toppo (AR).
- A partire da **fine Febbraio** (date ed orari da definire) corso di formazione obbligatoria per **responsabile piscina, addetto agli impianti tecnologici** riconosciuto dalla Regione Toscana, in collaborazione con Partner Srl presso i locali siti in Largo Torricelli 7, Pieve al Toppo (AR).

( I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)